



**PROCEDIMENTO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE DERIVANTI DA  
PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI E SFAVOREVOLI NEI  
CONFRONTI DEL CREA**

- Linee Guida –

## **1. PREMESSA**

Il CREA, al fine di semplificare il procedimento di rimborso delle spese di lite nei casi di soccombenza, ha formulato le presenti linee guida contenenti le indicazioni circa le modalità da seguire per l'invio delle richieste di rimborso.

Si evidenzia che l'Ufficio Affari Generali e legali del CREA è competente unicamente per il procedimento di liquidazione delle spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo, e pertanto, le presenti linee guida delineano l'attività che il predetto Ufficio pone in essere per la liquidazione.

Il procedimento in questione si conclude nel termine di 120 giorni così come disposto dall'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni) secondo cui *“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”*.

Prima dello spirare di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

## **2. Soggetti destinatari**

Coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del CREA, potranno procedere alla richiesta di pagamento. Le tipologie di soggetti sono le seguenti:

### **2.1 Soggetti difesi in proprio**

Possono formulare l'istanza di rimborso le persone fisiche e le persone giuridiche che, nei casi previsti dalla normativa vigente, si siano difesi in proprio e abbiano ottenuto un provvedimento con il quale il CREA sia stato condannato al pagamento delle spese di lite. Tali soggetti avranno diritto al rimborso delle sole spese vive sopportate e liquidate dal Giudice in sentenza (es. contributo unificato).

### **2.2 Soggetti difesi da legale**

Coloro che si siano avvalsi, per la propria difesa, di un legale potranno chiedere direttamente o per il tramite del proprio difensore il rimborso delle spese legali per come liquidate nel provvedimento giurisdizionale. In tali ipotesi la liquidazione avverrà in favore della parte vittoriosa. E' ad ogni modo consentito che il difensore richieda la liquidazione direttamente in proprio favore, ma sarà necessario l'invio all'Amministrazione di specifica delega alla riscossione delle somme liquidate nel provvedimento da parte del proprio cliente accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. E' comunque possibile richiedere la liquidazione in favore del difensore se vi sia il mandato alle liti, riferito al procedimento di cui al provvedimento che si sta liquidando, purché contenga espressamente anche la facoltà *“di riscuotere somme e rilasciare quietanza”*. 2

### **2.3 Avvocato difeso in proprio**

L'avvocato che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. art. 86 c.p.c. spettano i compensi, oltre alle spese generali e le spese vive, come liquidate dal giudice, ma non è dovuta l'IVA e conseguentemente neppure il contributo integrativo del 4%, essendo questo dovuto sull'effettivo volume d'affari IVA annuo dichiarato (art. 7 c. 3 Reg. att.), fermo restando l'onere dell'avvocato di

emettere quietanza per le somme ricevute; le somme quietanzate sono comunque soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20%.

#### **2.4 Distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (Antistatario).**

L'art. 93 c.p.c., consente al difensore di chiedere al Giudice la distrazione in suo favore degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato. Qualora il Giudice nel provvedimento autorizzi la distrazione la liquidazione delle spese legali liquidate verrà effettuato dal CREA direttamente in favore dell'Avvocato.

Ricevuto il pagamento da parte del CREA, l'avvocato distrattario dovrà trasmettere, all'Ufficio Affari Generali e legali, copia della fattura intestata al proprio cliente e quietanzata a saldo, in cui sia esplicitamente indicato che il pagamento è avvenuto da parte della PA soccombente e che la stessa provvederà al versamento della ritenuta d'acconto. Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare risoluzione n. 106 del 19.9.2006 e circolare n. 203/E/1994) in caso di "sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del legale (pagamento dell'ente direttamente a quest'ultimo).....ai fini Iva l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza

### **3. Modalità di richiesta rimborso**

La richiesta di rimborso delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità o tramite pec all'indirizzo [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it) o tramite posta elettronica all'indirizzo [affarilegali@crea.gov.it](mailto:affarilegali@crea.gov.it)

### **4. Contenuti necessari della richiesta di rimborso**

Per provvedere al rimborso saranno necessari i seguenti dati della parte vittoriosa:

- Cognome e nome
- Codice fiscale/partita IVA
- Residenza o domicilio eletto ai fini del pagamento
- Indirizzo e-mail/PEC per inviare comunicazioni o, in alternativa, recapito telefonico.

#### **4.1 Regime fiscale avvocato**

Se la liquidazione deve avvenire in favore dell'avvocato, sarà necessario comunicare al CREA se il legale si avvalga o meno del regime fiscale agevolato, cd. regime forfettario di cui all'art.1, commi 54-89 della legge 190/2014, al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

#### **4.3 Quantificazione rimborso**

Il rimborso alla parte vittoriosa sarà effettuato in base al dispositivo del titolo esecutivo, a cui saranno aggiunti gli oneri di legge laddove dovuti. Quanto agli oneri di legge, in assenza di esplicita statuizione da parte del giudice, avverrà sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014. Per quanto riguarda il rimborso IVA, si deve intendere sottoposto in ogni caso alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva. In particolare, si ricorda, che il rimborso IVA non sarà dovuto in favore di soggetto che essendo titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione ex. Art. 19 DPR n. 633/72 e quindi recuperare l'IVA pagata al proprio legale

Il rimborso dell'IVA non sarà dovuto, altresì, nel caso in cui il legale difensore aderisca al regime fiscale agevolato, (cd. regime forfettario di cui all'art.1, commi 54-89 della legge 190/2014) e all'avvocato difeso in proprio.

Di seguito le voci oggetto di rimborso:

### **Compensi**

Il rimborso è pari all'importo liquidato dal giudice a titolo di compenso professionale.

### **Spese generali**

Il rimborso spettante è pari di regola al 15% della somma liquidata dal giudice a titolo di compenso, salvo il caso in cui, il tenore del dispositivo ne escluda la rimborsabilità.

### **Altre spese**

Le spese sostenute dall'avvocato in nome proprio o per conto del cliente ed inerenti alla causa, possono essere rimborsate solo se liquidate dal giudice in sentenza.

### **CPA – Cassa Previdenza Avvocati**

Il rimborso del contributo previdenziale integrativo è attualmente pari al 4%, ed è calcolato sui compensi e sulle spese generali. Il contributo previdenziale integrativo - CPA – non è dovuto in favore dell'avvocato difeso in proprio

### **Anticipazioni**

Sono le somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte dal legale in nome e per conto del proprio cliente, regolarmente documentate e liquidate dal giudice in sentenza, si tratta quasi sempre di esborsi quali contributo unificato e marche da bollo. Tali somme non sono imponibili IVA né soggette a ritenuta IRPEF, ove dovuta.

### **IVA**

Il rimborso dell'IVA, calcolata sui compensi, spese generali e CPA, è sempre dovuto tranne nei seguenti specifici casi:

- nel caso in cui la parte vittoriosa sia titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione svolta dalla stessa
- legale difensore in regime forfettario
- avvocato difensore di sé medesimo
- avvocato distrattario difensore di soggetto titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione di tale soggetto
- soggetto difeso in proprio

## **5. Modalità effettuazione del pagamento**

L'Ufficio Affari generali e legali del CREA predisponde gli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali, in esecuzione delle sentenze di cui sopra, e di regola, il pagamento viene effettuato in favore della controparte, con bonifico bancario su IBAN intestato al beneficiario. Laddove la parte non disponga di conto corrente bancario o postale, e salvo il rispetto delle norme per i pagamenti superiori a mille euro, il pagamento avverrà presso gli Uffici di Tesoreria dell'Amministrazione debitrice, in virtù delle norme di contabilità pubblica.

L'Ufficio Affari Generali e legali trasmetterà comunicazione di emissione del relativo mandato di pagamento da parte della Direzione Risorse Finanziarie, con la quale il beneficiario potrà recarsi ad incassare la somma presso la Tesoreria del Comune di Firenze, che attualmente è Banca Intesa San Paolo (ossia presso qualsiasi agenzia del suddetto istituto bancario).

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) il titolare del trattamento dei dati è il CREA. I dati comunicati dagli istanti saranno trattati con la finalità primaria di valutare ed evadere correttamente le richieste di rimborso delle spese di lite di soccombenza. I dati potranno essere trattati anche per finalità amministrativo-contabili e per l'adempimento di obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni, Enti o Autorità esclusivamente per le finalità suindicate. Gli interessati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in parola.